



I.S.I. - "C. PIAGGIA"-VIAREGGIO
Prot. 0020353 del 04/11/2025
II-10 (Entrata)

28 ottobre 2025

*Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado*

*e p.c. Al personale docente
in servizio presso le istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
Loro sedi
(Per il tramite del Dirigente Scolastico
individuato quale datore di lavoro)*

All'Albo Sindacale

Oggetto: DIFFIDA per l'illegittimo utilizzo degli insegnanti di sostegno e curricolari per la sostituzione dei colleghi temporaneamente assenti. Chiarimenti sulle modalità di sostituzione.

Ci pervengono continue segnalazioni in merito all'utilizzo illegittimo di docenti curricolari e di sostegno per la sostituzione del personale docente temporaneamente assente per brevi o brevissimi periodi.

Il Ministero è intervenuto più volte sulla questione. Si riportano di seguito le indicazioni.

UTILIZZO DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI:

- Con la nota Ministeriale prot. 9839 dell'08/11/2010, nel sottolineare l'obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori ai 5 giorni nella scuola primaria e ai 15 in quella secondaria qualora non si possa garantire l'attività didattica, il Ministero afferma chiaramente che *"Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili."*;
- All'interno delle **"Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"** allegate alla nota MIUR prot.n. 4274 del 4 agosto 2009, il Ministero indica chiaramente che *"(...) l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto"*;
- Con la nota prot. 7490 del 1/11/2017 il Ministero, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio V – Ambito territoriale di Como, afferma che *"Utilizzare l'insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l'illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell'alunno disabile affidatogli. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto*

il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curricolare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione.”

Alla luce delle indicazioni Ministeriali richiamate, appare chiaro che in presenza dell'alunno con disabilità assegnatogli, l'insegnante di sostegno NON PUO' essere MAI utilizzato in supplenze per la sostituzione del personale docente temporaneamente assente, NEANCHE NELLA PROPRIA CLASSE.

Solo in assenza del proprio alunno può, in “*casi eccezionali non altrimenti risolvibili*”, essere utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti! Casi eccezionali da giustificare chiaramente per iscritto in quanto il docente di sostegno è contitolare della classe nelle attività didattiche, e la sua funzione, anche in assenza dell'alunno con disabilità allo stesso assegnato, è quella di supporto alla classe e tale funzione deve continuare anche in caso di assenza dell'alunno.

UTILIZZO DEI DOCENTI CURRICOLARI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI TEMPORANEAMENTE ASSENTI:

Secondo quanto previsto dalla nota Ministeriale 9839 del 08/11/2010, il DS dovrà provvedere alla sostituzione degli insegnati temporaneamente assenti utilizzando “*prioritariamente il personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità [...] ed in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.*”.

Risulta dunque illegittimo utilizzare per sostituzioni di docenti temporaneamente i docenti impegnati in quelle ore nelle attività didattiche nelle proprie classi. Ciò, non solo si configura come un'interruzione di pubblico servizio, ma risulta essere una violazione del diritto allo studio degli alunni che in quelle ore si vedrebbero privati del proprio insegnante curricolare, regolarmente presente in servizio.

Sempre più frequentemente ci pervengono inoltre segnalazioni di comportamenti illegittimi di Dirigenti Scolastici che a seguito dell'assenza di un docente, dispongono lo smembramento temporaneo della classe, dividendo gli alunni all'interno di altre classi. **Tale prassi illegittima, non solo non è in alcun modo prevista dalle Direttive Ministeriali (neanche in casi eccezionali non altrimenti risolvibili)**, ma inoltre mette a rischio la sicurezza delle persone, in quanto le aule non sempre sono idonee a contenere così tanti alunni, disturba l'attività didattica della classe ospitante nonché interrompe quella degli alunni ospitati.

Proprio per questo il Ministero in NESSUN CASO, prevede tale opzione.

Per tutti i motivi sopra indicati, il **Sindacato ASA**, nel diffidare i DS dal procedere con siffatti comportamenti illegittimi, **resta a disposizione di tutti i docenti per tutelare i loro diritti.**



Il segretario generale
Associazione Sindacale Autonoma –
STEFANO GUARNERA